



Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

Segreteria Nazionale

RACCOMANDATA A/R

Roma, 4 aprile 2017

Avv. Anna Maria Madia
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

Oggetto: prestazioni pensionistiche ai superstiti erogate dai cessati Fondi interni di previdenza dell'INAIL.

Divieto di cumulo dell'Indennità Integrativa Speciale, prevista dalla legge 27 maggio 1959 n. 324 e dal D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Con lettera in data 17 maggio 2016, la scrivente Associazione sindacale esponeva alla S.V. le ragioni della richiesta, nell'ambito delle funzioni d'innovazione legislativa attribuite al Dipartimento a Lei affidato, di un Suo intervento finalizzato ad espungere dall'Ordinamento giuridico italiano il residuo storico di una diversità previdenziale tra lavoratori dipendenti e pensionati privati e pubblici, costituita dall'Indennità Integrativa Speciale applicata ai trattamenti di reversibilità, a questi ultimi erogati in forza di disposizioni di legge e regolamentari discriminatorie, anche a carattere temporale.

La richiesta - lasciata purtroppo priva di ogni riscontro - trae origine dal rifiuto dell'Ente erogatore, comunicato alla scrivente in data 20 febbraio 2015 (in allegato) motivato dal divieto di cumulo della Indennità Integrativa Speciale su plurimi trattamenti di pensione, previsto dall'articolo 99, comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Su tale regime d'incumulabilità è stata chiamata la Corte Costituzionale a pronunciarsi per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, con atto di promovimento della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche del 17 marzo 2016, iscritto nel Registro delle Ordinanze n. 115/2016 e ad esso la scrivente rinvia, per le motivazioni esposte dal giudice remittente, ai fini della presente richiesta.

Assume, tuttavia, particolare rilievo il dubbio sollevato "sull'incostituzionalità della persistente disuguaglianza tra la normativa di legge che regola l'erogazione della Indennità Integrativa Speciale nei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti e la normativa contrattuale a seguito della quale tale emolumento è stato conglobato nella retribuzione dei lavoratori dipendenti assoggettati all'Assicurazione Generale Obbligatoria, anche per gli aspetti contributivi, determinandone l'incorporazione nei relativi trattamenti previdenziali."

L'Ordinanza così argomenta conclusivamente: "Sulla base del carattere di specialità degli Ordinamenti pensionistici è stata costantemente sostenuta l'infondatezza della tesi individuante

nella fonte contrattuale disciplinante il rapporto di pubblico impiego - e non nella normativa pensionistica - il parametro sulla cui base classificare ai fini previdenziali un dato emolumento retributivo.

A detto criterio chiarisce questo Giudice di doversi attenere, ciò nonostante pervenendo alla formulazione dei dubbi di legittimità costituzionale” indicati nella motivazione.


La scrivente sottolinea non solo il valore che caratterizza l’atto di promovimento su una questione di rilevante portata per il mondo del lavoro dipendente e del suo “salario differito”, ma anche l’opportunità che può essere colta, alla vigilia della ripresa della contrattazione con l’ARAN nell’area del pubblico impiego, di rivolgere - come fa la scrivente medesima con la presente - l’invito al Ministro della Pubblica Amministrazione di procedere, in sede di Sua direttiva sul rinnovo degli accordi sindacali, a dare un impulso indispensabile all’effettiva assimilazione del rapporto previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, già realizzata sotto il profilo gestionale con il deferimento all’INPS delle funzioni assicurative prima separate.

Tutto ciò - senza attendere passivamente una dichiarazione d’incostituzionalità della normativa di legge che è nella forza evolutiva delle cose - supporterebbe la spinta all’abrogazione parlamentare con un sicuro consenso collettivo sulla piattaforma contrattuale da concordare.

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Dr. Antonio Tombesi)



Allegato: comunicazione INAIL, Direzione Centrale Risorse Umane in data 20 febbraio 2015

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
UFFICIO III - Trattamento Economico

Classificazione di DCRU

Processo: gestione ex dipendenti e superstiti

Macroattività: gestione trattamenti pensionistici
sostitutivi ed integrativi

Attività: gestione ordinaria posizioni pensionistiche

RACCOMANDATA

Roma, 20 FEB. 2015

Al Sindacato Autonomo Dipendenti Inail
In Pensione
P.zza 5 Giornate, 3

00192 ROMA

OGGETTO: Prestazioni pensionistiche ai superstiti erogate a carico dei Fondi interni di previdenza dell'Istituto. Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

In relazione alla questione sollevata da codesto Sindacato con lettera del 28 ottobre 2014, riguardo al presunto diritto alla cumulabilità, alla luce dello jus superveniens di cui all'art. 1, commi 774 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), dell'indennità integrativa speciale spettante sui trattamenti ai superstiti traenti titolo da pensioni dirette liquidate anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 con quella percepita ad altro titolo, si rappresenta quanto segue.

La citata disposizione legislativa non ha apportato alcuna modifica al regime di incumulabilità attualmente vigente in materia di erogazione dell'indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici, riguardando esclusivamente la misura dell'indennità integrativa speciale che, ove spettante, deve essere corrisposta sui trattamenti ai superstiti costituiti sotto la vigenza dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non più in misura intera, ma secondo l'aliquota di reversibilità prevista nella disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

Più in dettaglio, detta disposizione ha fornito l'interpretazione autentica del predetto art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 - che ha previsto l'estensione del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime - specificando che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995 (17 agosto 1995) l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa deve essere attribuita, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, non più in misura intera, bensì nella stessa misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

Conseguentemente, si è reso necessario abrogare (comma 776) l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che aveva previsto che le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, fossero applicabili limitatamente } alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

Il tema della disposizione in esame non è, quindi, quello della natura dell'indennità integrativa speciale che, essendo divenuta parte costitutiva del trattamento di pensione solo a decorrere dal 1° gennaio 1995, mantiene, per le pensioni dirette liquidate anteriormente a tale data e per le pensioni di reversibilità ad esse riferite, il carattere di emolumento accessorio del trattamento stesso, bensì l'aliquota da applicare al trattamento complessivo di pensione del dante causa, ivi compresa l'indennità integrativa speciale che, ancorchè erogata in aggiunta alla pensione, va pur essa raggugliata alla percentuale prevista per il trattamento ai superstiti e non più corrisposta per intero.

Deve, pertanto, ritenersi tuttora vigente nell'ordinamento il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale su plurimi trattamenti di pensione previsto dall'art. 99, 2° comma, del D.P.R. n. 1092/1973, sia pure con il correttivo sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 494/1993, che ne dichiarò l'illegittimità costituzionale *"nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti"*.

In tal senso si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 14/2003/QM - in seguito confermata dalla sentenza n. 2/2006/QM - affermando che *"in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione non è consentito il cumulo della indennità integrativa speciale"* e che *"il titolare di due pensioni ha diritto a percepire la indennità integrativa speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)"*.

Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Riunite con la decisione n. 1/2009 (successiva, quindi, all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 119/2008, richiamata da codesto Sindacato), specificando che le modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006, ed in specie l'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994, non include sul divieto di cumulo di cui al secondo comma dell'art. 99 D.P.R. n.1092/1973, siccome interpretato dalla giurisprudenza contabile sulla base delle decisioni del giudice Costituzionale e che *"...in ragione dell'art. 99, comma 2, D.P.R. n. 1092 del 1973, vigente nel testo modificato dalla Corte Costituzionale, tuttora non sussiste, in caso di pensioni liquidate, come nella deferita questione, prima del 1°.1.1995, il diritto al cumulo della indennità integrativa speciale in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi assicurare sul secondo trattamento solo il minimo INPS"*.

Osservano le Sezioni Riunite che la legge n. 296 del 2006 non ha in effetti abrogato il comma 3 dell'art. 15 della legge n. 724/1994 che ha così disposto: *"in attesa della armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ... la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale ..."*.

La mancata abrogazione di tale norma è la manifestazione chiara della intenzione del legislatore di voler continuare, per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 e le pensioni di reversibilità ad esse riferite, a considerare tuttora applicabile la precedente disciplina *"ivi incluso"*

Il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale su due o più trattamenti di pensione, di cui al mai abrogato, e neppure annullato dalla Corte costituzionale, comma secondo dell'art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; per le pensioni liquidate prima del 1°1.1995, per le quali l'indennità integrativa speciale costituiva un mero assegno accessorio, la legge n. 296 del 2006 non ha in realtà apportato alcuna innovazione e non ha in particolare previsto alcuna riliquidazione con inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile".

Tale decisione viene anche richiamata dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 2196/13, con cui è stato negato il diritto della Sig.a Ada CITO, già titolare di una pensione diretta erogata dall'INPDAP, a percepire l'indennità integrativa speciale anche sulla pensione integrativa di reversibilità spettantele, ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 30 maggio 1969, quale coniuge superstite dell'ex dipendente dell'Istituto Sig. Domenico BARILARO.

Alle medesime conclusioni, perviene inoltre, con sentenza n. 197/2010, la Corte Costituzionale che, nel confermare il correttivo in precedenza sancito con la decisione n. 494/1993, afferma che a far tempo dal 1° gennaio 1995 il pagamento dell'indennità integrativa è stato conglobato nel trattamento pensionistico, mentre "il detto art. 15, comma 3, e le disposizioni successive di cui alla sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1 del 26 febbraio 2009, non hanno modificato - secondo l'orientamento della giurisprudenza menzionata nell'ordinanza di rimessione - il carattere accessorio delle indennità integrative speciali sulle pensioni liquidate in epoca anteriore al 1° gennaio 1995, con la conseguenza che, per i titolari di più pensioni tutte anteriori a tale data, permangono i limiti relativi al cumulo delle indennità stesse posti dall'art. 99, comma secondo, del D.P.R. n. 1092 del 1973, nel testo risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 494 del 1993"; in definitiva, ritiene la Corte Costituzionale che una lettura complessiva e coordinata della propria giurisprudenza porta a concludere che il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali su plurimi trattamenti pensionistici è stato considerato conforme al quadro costituzionale, con il correttivo individuato dalla giurisprudenza.

Riguardo alla citata ordinanza della Corte Costituzionale n. 119/2008, si richiama, altresì, la sentenza n. 24824/11, con cui la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ritenuto destituiti di fondamento e, quindi, rigettato i ricorsi riuniti Leonetti Giuseppa ved. Sideri c/Inail e Martini Iris + altri c/Inail, confermando il principio del divieto di cumulo di cui all'art. 19, 1° comma, della legge n. 843/1978 nel confronti dello stesso soggetto titolare di più pensioni.

In tale sentenza la Cassazione, nel non ritenere condivisibili le censure mosse dai ricorrenti circa l'efficacia interpretativa e retroattiva del comma 774 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, nel senso di ritenere l'indennità integrativa speciale come parte integrante della pensione anche per i trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, osserva che "Elementi di tale segno non possono essere tratti dall'ordinanza n. 119 del 24.04.2008 della Corte Costituzionale, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, essendosi il giudice delle leggi limitato, nel procedere alla verifica della legittimità dell'art. 99 del DPR n. 1092 del 1973, a seguito delle modifiche introdotte dai commi 774, 775 e 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, a restituire gli atti al giudice remittente per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate".

Da ultimo, si specifica che per le pensioni dirette liquidate dall'Istituto fino al 31 dicembre 1994 e le pensioni di reversibilità ad esse riferite l'indennità integrativa speciale continua ad essere

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO


erogata in aggiunta al trattamento pensionistico e risulta, inoltre, interamente a carico dell'Amministrazione.

Solo per i trattamenti pensionistici diretti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'indennità in questione è stata inclusa nella relativa base di calcolo, per effetto dell'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, che ne ha previsto l'assoggettamento a contribuzione a favore dei Fondi Interni di previdenza.

Stante quanto sopra rappresentato, si comunica che non è possibile aderire alla richiesta di codesto sindacato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Giuseppe Mazzetti)



- 6 -